



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE	Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive	1
<i>ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS</i>	<i>International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks</i>	
	Antonio Gullo, Vincenzo Militello	
	Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa	5
	<i>El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena</i>	
	<i>The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion</i>	
	Alice Angelini	
	La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale	27
	<i>La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional</i>	
	<i>The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court</i>	
	Giorgio Ardizzone	
	La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali	42
	<i>La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales</i>	
	<i>The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights</i>	
	Alessandra Calcò Labruzzo	
	La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale	52
	<i>La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional</i>	
	<i>The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law</i>	
	Adriana Ciccolo	

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica 205

Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública

Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force

Sara Prandi

La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico. Il contenuto del dovere di diligenza 224

La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:

el contenido del deber de diligencia

Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:

Defining the Standard of Care

Federico Rizzolo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility* of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale

La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional

The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law

ADRIANA CICCOLO

*Dottoranda in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Messina
adriana.ciccolo1@studenti.unime.it*

TRAFFICO DI PERSONE,
CORTE PENALE INTERNAZIONALE,
STATUTO DI ROMA

TRATA DE PERSONAS,
CORTE PENAL INTERNACIONAL,
ESTATUTO DE ROMA

TRAFFICKING IN PERSONS,
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT,
ROME STATUTE

ABSTRACTS

Il traffico di persone è un fenomeno criminoso di crescente gravità in ragione della sua espansione agevolata dalla digitalizzazione e correlata ai conflitti bellici. Nonostante la sua portata transnazionale e la sua incidenza sui diritti fondamentali, esso non risulta tra i crimini perseguibili innanzi alla Corte penale internazionale. Il presente articolo si propone, dunque, di verificare se, pur in assenza di una fattispecie *ad hoc*, la CPI possieda ugualmente margini di intervento. A tal fine, il contributo ricostruisce la definizione giuridica di traffico di persone elaborata dal Protocollo di Palermo. Segue l'analisi della sua tipizzazione nell'ordinamento italiano, caratterizzata dalla frammentazione tra diverse fattispecie incriminatrici. Infine, l'indagine si concentra sulla possibile rilevanza del fenomeno innanzi alla CPI mediante i crimini già previsti, così da valutare l'effettività della tutela attualmente assicurata nonché l'opportunità di un'autonoma tipizzazione.

La trata de personas constituye un fenómeno delictivo de creciente gravedad, debido a su expansión, favorecida por la digitalización y vinculada a los conflictos armados. Pese a su dimensión transnacional y a su incidencia sobre los derechos fundamentales, no figura entre los crímenes sometidos a la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). El presente artículo se propone, por tanto, examinar si, aun en ausencia de una figura delictiva *ad hoc*, la CPI dispone de algún margen de intervención. A tal fin, el trabajo reconstruye la definición jurídica de trata de personas elaborada por el Protocolo de Palermo. A continuación, analiza su tipificación en el ordenamiento jurídico italiano, caracterizada por su fragmentación entre distintas figuras delictivas. Por último, el estudio se centra en la posible relevancia del fenómeno ante la CPI a través de los crímenes ya previstos en el Estatuto, con el fin de valorar la efectividad de la protección actualmente garantizada, así como la conveniencia de introducir una tipificación autónoma.

Trafficking in persons is a criminal phenomenon of increasing gravity, as its expansion is facilitated by digitalisation and linked to armed conflicts. Despite its transnational dimension and its impact on fundamental rights, it is not among the crimes falling within the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). This article therefore seeks to examine whether, even in the absence of a specific *ad hoc* offence, the ICC nevertheless has some scope for intervention. To this end, the article first reconstructs the legal definition of trafficking in persons established by the Palermo Protocol. It then analyses its criminalisation under Italian law, which is characterised by its fragmentation across several criminal offences. Finally, the analysis focuses on the possible relevance of trafficking before the ICC through the crimes already provided for under the Rome Statute, with a view to assessing both the effectiveness of the protection currently afforded and the desirability of introducing a specific autonomous offence.

SOMMARIO

1. Introduzione. – 2. Le più recenti evoluzioni del fenomeno tra conflitti armati e digitalizzazione. – 3. Dall'empiria al *nomos*: il Protocollo di Palermo. – 4. La “frammentazione” del traffico di persone nel sistema penale nazionale. – 5. L'*extrema ratio* dello Statuto della Corte penale internazionale e la riconducibilità del traffico di persone nelle fattispecie vigenti. – 5.1. La fattispecie di riduzione in schiavitù. – 5.2. La fattispecie di deportazione e trasferimento forzato. – 5.3. Gli “altri atti inumani” e il problema dell'analogia. – 6. La previsione *ad hoc* del crimine di traffico di persone nello Statuto della Corte penale internazionale: limiti e aporie sistematiche.

1.

Introduzione.

Il traffico di esseri umani costituisce, sul piano empirico-criminoso, una realtà complessa che desta da tempo gravi preoccupazioni in seno alla comunità internazionale. Si tratta, infatti, di un fenomeno caratterizzato dal reclutamento e trasferimento di soggetti, adescati con l'inganno o la violenza, finalizzato alle più disparate forme di sfruttamento della persona: da quello sessuale o lavorativo, fino al traffico di organi, alla riduzione in schiavitù, all'accattonaggio, alle adozioni illecite, e oltre.

Data la sua natura plurioffensiva, ben si comprende l'allarme sociale suscitato da tale fenomeno, capace di pregiudicare beni giuridici sia individuali, quali libertà e dignità, che collettivi, come ordine pubblico e sicurezza internazionale. Peraltro, alle marcate evidenze lesive del sostrato di condotte sottese alla tratta di esseri umani si aggiunge l'elevata difficoltà della loro emersione, ostacolata anche dal silenzio delle vittime coinvolte, a causa della condizione di assoggettamento e vulnerabilità in cui versano, che agevola l'impunità dei responsabili¹.

La complessità del quadro descritto pone ciclicamente l'interrogativo se alle pur ampie misure di prevenzione e di contrasto già predisposte sul piano transnazionale e internazionale² debba affiancarsi anche l'intervento della Corte penale internazionale, stante l'assenza di una fattispecie specificamente rivolta al traffico di persone all'interno dello Statuto di Roma.

La risposta a tale quesito richiede anzitutto una disamina del fenomeno criminoso, volta a individuarne e ricostruirne le dinamiche nelle manifestazioni più recenti, che destano particolare allarme a livello globale. Successivamente, si tenterà una definizione delle coordinate giuridico-penali del fenomeno. In particolare, si procederà all'analisi dei crimini internazionali già rilevanti innanzi alla Corte penale internazionale (d'ora in avanti CPI), in modo da comprendere se la tratta di persone risulti già adeguatamente normata pur in assenza di una fattispecie *ad hoc* o se, al contrario, sia necessario uno specifico intervento in tale direzione.

2.

Le più recenti evoluzioni del fenomeno tra conflitti armati e digitalizzazione.

Un'analisi complessiva dell'evoluzione del fenomeno del traffico di esseri umani consente oggi di individuarne due principali declinazioni: l'una legata alla digitalizzazione, che, in quanto vettore di trasformazioni di molti fenomeni criminosi, ha inciso notevolmente anche sulle dinamiche operative del traffico di persone; l'altra riconnessa ai conflitti armati, contesto estremamente favorevole per trarre profitto dalle vulnerabilità umane.

A ben vedere, le due vie di sviluppo indicate riflettono la profonda ambiguità della società contemporanea, capace, da un lato, di raggiungere livelli sempre più avanzati di progresso tec-

¹ Così MILITELLO (2018), pp. 86 ss., che spiega il duplice fattore di allarme, da una parte riconnesso alla possibilità di qualificare il traffico di persone ad un tempo come «criminalità di profitto, criminalità di genere e criminalità organizzata transnazionale», dall'altra legato alla tendenziale natura occulta del crimine. V. anche PALMISANO (2010), pp. 469 ss.; ALHADI (2020), pp. 546 ss.

² Numerose sono le fonti normative europee e internazionali che garantiscono una tutela preventiva e repressiva del traffico di persone. In particolare, il legislatore europeo è intervenuto con la direttiva 2011/36/EU, recentemente modificata dalla direttiva 1712/2024/EU, per specificare le misure di intervento preventivo e repressivo. Quanto alle fonti di carattere internazionale, spiccano il Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (c.d. “Protocollo di Palermo”), adottato congiuntamente alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale. Infine, merita menzione la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani, firmata a Varsavia nel 2005, istitutiva di un meccanismo di monitoraggio degli Stati tramite il “Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani” (GRETA). In questo quadro si inserisce altresì la pronuncia della Corte di Strasburgo, nel caso *Rantsev vs Cipro e Russia* del 2010 (ric. n. 25965/04), che ha qualificato la tratta di esseri umani quale violazione dell'art. 4 CEDU.

nologico e, dall'altro, di esprimere il massimo grado di distruttività. Tuttavia, le due dimensioni non vanno intese isolatamente, dal momento che esse coesistono e possono intersecarsi l'una con l'altra.

Analizzando l'impatto delle sempre più raffinate tecnologie sul traffico di persone, è possibile osservare che ogni fase del fenomeno, dal reclutamento, al trasporto, allo sfruttamento finale, è oggi estremamente facilitata dall'utilizzo degli strumenti digitali³. Infatti, attraverso le piattaforme *online*, è possibile adescare più facilmente le vittime, individuandone i punti deboli e ingannandole con metodi subdoli quali la pubblicazione di falsi annunci di lavoro o di studio, ovvero la simulazione di un interesse "sentimentale" nei loro confronti⁴. Il trasporto, poi, oltre a giovare di sistemi di controllo costante a distanza mediante la geolocalizzazione, potrebbe anche non rappresentare più uno *step* fondamentale, dal momento che lo stesso sfruttamento potrebbe realizzarsi in maniera del tutto "virtuale", cioè senza il necessario trasferimento fisico della persona, ad esempio attraverso il *live-streaming* o la diffusione di materiale pornografico *online*⁵.

A questo scenario apparentemente futuribile, ma ormai parte della nostra quotidianità, si affianca la manifestazione più brutale del traffico di persone, quella che prolifera in contesti bellici, dove il rischio di simili fenomeni cresce a fronte della crisi dello stato di diritto, dell'interruzione delle forniture dei servizi essenziali e dello sfollamento degli abitanti dei territori coinvolti.

I conflitti armati costringono infatti la popolazione a lasciare le zone di conflitto, generando una migrazione di massa, che, agli occhi del trafficante, rappresenta un'importante occasione di reclutamento sia nei Paesi di partenza, ove viene offerta una via di fuga più rapida dalla guerra, sia in quelli di destinazione, dove i rifugiati vivono nel disorientamento dettato dalla necessità di reperire mezzi di sostentamento⁶. Un ulteriore aspetto è di recente emerso con riferimento al conflitto armato in Ucraina, dove, come sovente accade, le vittime principali si sono rivelate i bambini, forzatamente tradotti in Russia per essere adottati da famiglie locali, condotti in orfanotrofi e sottoposti ad un vero e proprio processo di "russificazione"⁷.

Rispetto alle condotte descritte, è d'obbligo sottolineare che la CPI è già intervenuta tempestivamente emettendo un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin e di Maria Lvova-Belova, commissario presidenziale per i diritti dell'infanzia in Russia, per deportazione e trasferimento forzato⁸.

Già il quadro brevemente descritto, certamente non esaustivo, consente di apprezzare la molteplicità delle forme che assume il traffico di esseri umani. Sorge così l'esigenza di far seguire all'analisi del fenomeno la sua possibile sussunzione sotto precise cornici normative, di modo da poter valutare l'adequatezza della disciplina vigente in ambito internazionale.

3.

Dall'empiria al *nomos*: il Protocollo di Palermo.

Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (c.d. Protocollo di Palermo), fornisce, all'art. 3, una definizione del reato di traffico di persone, recepita anche dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro

³ Si vedano il *Report* realizzato dal GRETA, *Online and technology-facilitated trafficking in human beings*, in www.coe.int e quello realizzato da "Save the Children", *Piccoli schiavi invisibili: la digitalizzazione della tratta*, consultabile in www.savethechildren.it.

⁴ BARATTO e RIGON (2024), pp. 320 ss.; sull'impatto della rivoluzione digitale sul traffico di migranti v., invece, DI NICOLA *et al.* (2019), pp. 82 ss.

⁵ BARATTO e RIGON (2024), p. 321.

⁶ Sul rapporto tra i conflitti bellici e la tratta di esseri umani, cfr. GIAMMARINARO (2022), pp. 85 ss.

⁷ Sui trasferimenti forzati di minori dall'Ucraina si vedano i seguenti *Report*: Human Rights Watch, "We Had No Choice". "Filtration" and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia, 1 settembre 2022, in www.hrw.org; Amnesty International, "Like a Prison Convoy": Russia's Unlawful Transfer and Abuse of Civilians in Ukraine During "Filtration", novembre 2022, in www.amnesty.org; Office of the High Commissioner for Human Rights, *The impact of the armed conflict and occupation on children's rights in Ukraine*, 24 February 2022 — 31 December 2024, in www.ohchr.org; United Nation - Office on drugs and crimes, *Study on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in the Context of the Displacement caused by the War in Ukraine*, in www.unodc.org; Yale School of Public Health, *Ukraine's stolen children: inside Russia's network of re-education and militarization*, 16 settembre 2025, in <https://ysph.yale.edu>. Sulla correlazione tra traffico di minori e conflitti armati v. UN Secretary-General on Children and Armed Conflict, 17 giugno 2025, in <https://childrenandarmedconflict.un.org>; Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, *Joint study: Child trafficking and armed conflict*, 9 ottobre 2024, in www.ohchr.org.

⁸ Sul punto v. LOPEZ (2023), pp. 732 ss.

la tratta di esseri umani (art. 4) e dalla direttiva 2011/36/UE (art. 2).

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Palermo, il «traffico di persone» consiste nel «reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»⁹.

Peraltro, con la direttiva 2024/1712/UE, che ha emendato la precedente direttiva in materia di traffico di persone, la definizione di sfruttamento è stata arricchita, includendovi l'accattonaggio, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale¹⁰.

Alla luce di tale definizione, possono individuarsi tre elementi costitutivi del traffico di persone: la condotta, le modalità e lo scopo di sfruttamento¹¹.

La condotta, tutt'altro che unitaria, si snoda in plurimi comportamenti relativi alle fasi, necessarie o eventuali, in cui si sviluppa il traffico di persone. Normalmente, infatti, il trafficante è impegnato nel reclutamento delle potenziali vittime, cui segue lo spostamento (trasporto o trasferimento) e l'arrivo nel luogo di destinazione, dove quest'ultime vengono accolte e ospitate. Tali condotte, tuttavia, potrebbero risultare neutre sul versante penalistico laddove non connotate da ulteriori elementi.

Quanto alle modalità, queste risultano estremamente eterogenee, atteso che, oltre alle condotte che implicano l'uso della violenza fisica (uso della forza o altra forma di coercizione, rapimento) vi sono forme di abuso volte a intimidire la vittima (minaccia), a manipolarla (inganno, frode o abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità) o a ottenerne la "disponibilità" mediante il denaro o comunque l'offerta di vantaggi economici. Soltanto nel primo caso la vittima è certamente consapevole dell'illiceità degli scopi perseguiti dal trafficante, ma nelle restanti ipotesi essa potrebbe rimanere del tutto ignara delle reali intenzioni del suo interlocutore. Basti pensare che, di frequente, le vittime vengono adescate proprio mediante il pretesto di un'offerta di lavoro per poi scoprire l'inganno solo quando, una volta giunte nel luogo di destinazione del proprio viaggio, vengono sottoposte a condizioni di sfruttamento.

Potremmo, dunque, ritenere che il fulcro dell'offensività del traffico di persone, seppur certamente presente nelle fasi prodromiche, risieda soprattutto nello scopo di sfruttamento. Come già osservato, e come emerge dalla stessa esigenza che ha spinto il legislatore europeo a intervenire di recente sulla definizione di traffico, il catalogo delle forme di sfruttamento non soltanto (ancora una volta) ricomprende plurime forme di manifestazione, ma risulta anche in continua evoluzione. Ciascuna forma di sfruttamento, poi, subisce ulteriori trasformazioni in ragione dell'evoluzione tecnologica di cui si è parlato, rendendo così potenzialmente illimitate le ipotesi riconducibili, in senso lato, al concetto di *modern slavery*.

Da quanto osservato, emerge un quadro in cui il traffico di persone si conferma un fenomeno complesso sul piano delle fasi di sviluppo e multiforme nelle modalità e negli scopi finali.

La definizione esaminata, tuttavia, quando riportata all'interno di una fattispecie incriminatrice, assume delle peculiarità meritevoli di approfondimento. Pare quindi opportuno assumere un modello domestico di riferimento per valutare l'implementazione di tale definizione in sede di scrittura della fattispecie incriminatrice, in modo da verificare le possibili implicazioni nella prospettiva dello Statuto di Roma.

⁹ Sull'evoluzione che ha condotto alla definizione di traffico di persone v. PALMISANO (2010), pp. 471 ss.

¹⁰ Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, consultabile in <https://eur-lex.europa.eu>, Articolo 1, par. 1, lett. a).

¹¹ Per l'analisi di tali elementi, si veda PALMISANO (2010), pp. 475 ss.; SILLER (2016), pp. 415 ss.; SELLERS *et al.* (2024), pp. 22 ss.

4.

La “frammentazione” del traffico di persone nel sistema penale nazionale.

L'analisi della Sezione I del Capo III del Titolo XII del Codice Penale, intitolata “Dei delitti contro la personalità individuale”, offre una panoramica delle fattispecie incriminatrici che possono astrattamente venire in considerazione nei casi di traffico di persone¹².

Difatti, la complessità del fenomeno descritto non consente di racchiuderne la rilevanza penale in un'unica tipologia delittuosa, suggerendo una distinzione tra le condotte prodromiche allo sfruttamento e lo sfruttamento in senso stretto.

Quanto alle prime, l'art. 601 c.p., oggi rubricato “Tratta di persone”, contempla due distinte fattispecie aventi a oggetto la medesima condotta e distinte per lo *status* della persona offesa¹³. Infatti, con la prima si punisce «chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita» una persona già sottoposta a condizione di schiavitù o di servitù. Con la seconda, tendenzialmente riproduttiva della definizione di traffico di persone già analizzata, si incriminano le medesime condotte, realizzate con le modalità già menzionate nella definizione di traffico di persone (ad eccezione del rapimento), allo scopo di sottoporre la vittima a sfruttamento lavorativo, sessuale, criminale, all'accattonaggio o a sottoporsi al prelievo di organi.

L'art. 602 c.p., rubricato “Acquisto e alienazione di schiavi”, punisce invece l'acquisto, la cessione o l'alienazione di una persona già sottoposta a condizioni di schiavitù o servitù.

Le varie forme di sfruttamento vengono poi considerate all'interno di plurime e autonome fattispecie: la riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), la pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), l'impiego di minori e organizzazione dell'accattonaggio (art. 600 *octies* c.p.), il traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).

Si potrebbe pensare che la “frammentazione” discenda dalla sola esigenza di incriminare le ipotesi di sfruttamento slegate da fenomeni di traffico di persone, dal momento che nella fattispecie di cui all'art. 601 c.p. è contenuto uno specifico riferimento allo sfruttamento e alle sue forme di manifestazione. In realtà, anche in caso di tratta di esseri umani, la lettura giurisprudenziale maggioritaria sostiene vi sia un concorso di reati tra l'art. 601 c.p. e le varie forme di sfruttamento¹⁴. A ben guardare, infatti, il recepimento della definizione di traffico di essere umani accolta in sede internazionale all'interno dell'art. 601, comma 1, seconda parte c.p. ha trasformato tale fattispecie in un reato a dolo specifico, nel quale lo sfruttamento resta sullo sfondo quale finalità perseguita dal trafficante, senza la necessità che la stesse venga concretamente conseguita ai fini dell'integrazione del delitto¹⁵.

Non solo, l'alternatività delle condotte prodromiche rispetto allo sfruttamento consente di qualificare l'art. 601 c.p. come una norma a più fattispecie, in virtù della quale è sufficiente la commissione di una sola delle condotte ai fini del perfezionamento e, al contempo, la realizzazione dei comportamenti logicamente successivi produce un avanzamento nella consumazione del medesimo reato¹⁶.

In altre parole, se sul piano fenomenico il traffico di persone segue lo schema reclutamento-trasporto-sfruttamento, la trasposizione della definizione del fenomeno all'interno di una fattispecie incriminatrice a dolo specifico determina, in realtà, un duplice effetto. Da un lato, rende penalmente rilevanti solo le condotte preliminari rispetto allo sfruttamento purché ad esso preordinate; dall'altro, consente di incriminare anche le ipotesi in cui lo sfruttamento non si sia verificato, rendendo necessaria la contestazione di un'ulteriore fattispecie laddove questo si realizzi.

Tali precisazioni apparentemente marginali nell'ambito di una analisi di taglio internazionale assumono, in realtà, valenza dirimente proprio per consentire una congrua valutazione circa l'opportunità di introdurre il traffico di persone tra i crimini contro l'umanità ovvero tra

¹² Per un'analisi più approfondita dei delitti in esame si rinvia a ANTOLISEI (2016), pp. 175 ss.; FIANDACA e MUSCO, (2024), pp. 177 ss.; MANTOVANI (2022), pp. 290 ss.; VALSECCHI (2022), pp. 313 ss.

¹³ *Ex multis*, PECCIOLI (2015), p. 882; SUMMERER (2022), p. 5641.

¹⁴ In tema di concorso tra i reati di tratta di persona libera e riduzione in schiavitù v. Cass. Pen., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 14843, in *Dejure*; Cass. Pen., sez. V, 19 settembre 2018, n. 49514, in *Dejure*.

¹⁵ 418; MANTOVANI (2022), p. 308; SILLER, (2016), p. 418; SUMMERER (2022), p. 5642.

¹⁶ MANTOVANI (2022), pp. 306 ss.

i crimini di guerra. Nondimeno, un ulteriore passaggio imprescindibile attiene all'analisi della rilevanza del fenomeno alla luce dell'attuale disciplina dello Statuto di Roma.

5. *L'extrema ratio* dello Statuto della Corte penale internazionale e la riconducibilità del traffico di persone nelle fattispecie vigenti.

All'interno dello Statuto di Roma, in ossequio all'esigenza di limitare l'operato della CPI alle sole ipotesi di grave violazione dei diritti della persona, manca una disposizione che attribuisca espressamente alla Corte la giurisdizione in materia di traffico di esseri umani.

E tuttavia, sarebbe una conclusione affrettata ritenere per ciò solo che il traffico di persone sia irrilevante in tale contesto. Occorre piuttosto verificare se, anche in sede internazionale, il fenomeno criminoso si trovi "frazionato" in più fattispecie giuridiche. A ben vedere, infatti, sebbene manchi un'espressa incriminazione del "traffico di persone", vi sono più disposizioni che potrebbero consentire di intercettare alcuni dei momenti che lo contraddistinguono¹⁷.

Certamente, una prima tipologia di crimini internazionali potenzialmente rilevanti è rappresentata dalle ipotesi di schiavitù, sia nella forma dell'*enslavement*, come crimine contro l'umanità ai sensi dell'art. 7(1)(c), sia nella forma della *sexual slavery*, punita sia come crimine contro l'umanità che come crimine di guerra *ex artt.* 7(1)(g) e 8(2)(b)(xxii).

Infatti, la definizione di schiavitù, valida per ciascuna delle ipotesi indicate, chiarisce che questa implichi l'esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e bambini¹⁸. Unica differenza è che la schiavitù sessuale comporta l'imposizione di atti di natura sessuale¹⁹.

In secondo luogo, avuto riguardo anche alle fasi preliminari allo sfruttamento, può assumere rilievo anche la fattispecie di deportazione e trasferimento forzato, contemplata sia come crimine contro l'umanità, previsto all'art. 7(1)(d), che come crimine di guerra ai sensi dell'art. 8(2)(a)(vii).

Infine, la clausola di riserva contenuta nell'art. 7(1)(k), relativa agli "altri atti inumani", potrebbe rappresentare un grimaldello per consentire la tutela penale internazionale nonostante il difetto di un'incriminazione specifica.

Prima di procedere con l'analisi di tali fattispecie, occorre tuttavia premettere che tanto i crimini contro l'umanità quanto i crimini di guerra richiedono ai fini della loro configurazione la sussistenza dei cc.dd. elementi di contesto.

In particolare, nel caso dei crimini contro l'umanità, è necessario che l'atto si inserisca in un complessivo attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile, promosso o incoraggiato da uno Stato o un'organizzazione e che l'autore sia consapevole del contesto in cui il proprio atto si iscrive²⁰. Quanto ai crimini di guerra, invece, è richiesto che siano commessi nell'ambito di conflitti armati, interni o internazionali²¹. Difatti, ciò che contraddistingue i crimini internazionali da quelli rilevanti sul piano nazionale è la consistenza lesiva delle condotte, ma non nella prospettiva isolata dei beni e diritti individuali compromessi, bensì sul versante delle ripercussioni sulla sicurezza internazionale e sui valori fondanti dell'intera umanità²².

Ne consegue che, coerentemente con il principio di complementarità della giurisdizione della CPI, non tutte le ipotesi di traffico di persone possono assumere rilevanza penale internazionale, dovendosi escludere gli episodi isolati ma anche quelli realizzati in forma organizzata e sistematica ma in assenza di una organizzazione statale o parastatale²³. Diversamente, nei contesti di conflitti armati, che, come si è già visto, rappresentano un importante fattore di

¹⁷ Così anche AITALA (2021), pp. 151 ss., in cui l'A. precisa che lo Statuto intercetta varie condotte riconducibili al traffico tramite i seguenti crimini internazionali: deportazione, trasferimento forzato, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, altri atti inumani.

¹⁸ Art. 7(2)(c): «"Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children».

¹⁹ Art. 8(2)(b)(xxii), *Elements of Crimes (EC)*, «The perpetrator caused such person or persons to engage in one or more acts of a sexual nature». Sulla distinzione tra schiavitù *tout court* e schiavitù sessuale e sull'opportunità di mantenere una scissione tra le due categorie si veda KESTENBAUM (2023), pp. 15 ss.

²⁰ Per una analisi più approfondita di ciascun elemento di contesto v. AITALA (2021), pp. 148 ss.; GREPPi (2001), pp. 172 ss.; SATZGER (2017), pp. 305 ss.

²¹ Si vedano gli *EC*, in cui per ciascuno dei crimini di guerra si ribadisce «The conduct took place in the context of and was associated with an international armed conflict».

²² Così il Preambolo dello Statuto, che fa riferimento ai «the most serious crimes of concern to the international community as a whole».

²³ ALHADI (2020), p. 563.

incremento del traffico di esseri umani, è più frequente che il fenomeno assuma il carattere di crimine internazionale²⁴.

5.1.

La fattispecie di riduzione in schiavitù.

Come già osservato, con il termine “schiavitù” si indica «l'esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà su una persona e include l'esercizio di tali poteri nel corso del traffico di persone»²⁵. Tale definizione, riproduttiva di quella contenuta nella Convenzione di Ginevra sulla schiavitù del 1926²⁶, viene ulteriormente esplicata negli *Elements of Crimes* (da qui in avanti *EC*), che chiariscono che tali poteri possono tradursi nell'acquistare, vendere, prestare o barattare le persone coinvolte, o imporre loro una simile privazione della libertà²⁷.

Il riferimento al traffico di persone nella definizione della schiavitù ha innescato il proliferare di diverse interpretazioni della norma, specie alla luce della nota n. 11 degli *EC*, che “chiarisce” che tra le simili privazioni di libertà è incluso il traffico di persone e che, in alcune circostanze, è possibile anche ricompenderci l'imposizione di lavori forzati o altre forme di riduzione di una persona a uno stato servile²⁸.

Quest'ultima affermazione, in realtà, piuttosto che chiarire il concetto di schiavitù, ha generato ulteriore confusione interpretativa²⁹. Dalla nota in esame sembrerebbe, infatti, che il traffico di persone rappresenti una forma di limitazione della libertà esplicitamente incriminata innanzi alla CPI nelle forme della schiavitù, specie se si confronta la terminologia adoperata per il traffico (“*the conduct described in this element includes trafficking*”) con quella riferita ai lavori forzati e alla servitù, contemplati in forma potenziale (“*may include*”) e meramente occasionale (“*in some circumstances*”) ³⁰.

Giova, dunque, precisare che gli *EC*, seppur rappresentino strumenti preziosi ai fini dell'interpretazione dello Statuto, non possono stravolgere l'interpretazione testuale delle norme cui si riferiscono³¹. Infatti, la definizione di schiavitù contiene già un riferimento al traffico di persone, prevedendo che la prima possa configurarsi nel corso del secondo, circostanza che evidenzia che si tratta di due concetti differenti e non sovrapponibili³².

La *ratio* sottesa alla previsione contenuta nella nota n. 11 va, dunque, probabilmente ricondotta all'esigenza di non limitare il concetto di schiavitù alle sole forme più arcaiche di *chattel slavery*, ma di ampliare la categoria anche alle diverse forme di privazione della libertà oggi complessivamente ricondotte nel paradigma della *modern slavery*, purché connotate da una limitazione della libertà personale di analoga intensità³³.

²⁴ Sulla sussistenza di questi elementi nel traffico di esseri umani v. ALHADI (2020), pp. 561 ss. e 568 ss., in cui l'A. individua alcuni casi concreti di traffico di persone in cui sarebbe possibile ravvisare gli elementi di contesto; nello stesso senso, v. BRADFIELD (2021), pp. 10 ss.; OBOKATA (2005), pp. 451 ss., in cui l'A., ritenendo facilmente integrabili gli elementi alla luce della natura del traffico di persone, e riconoscendo al contempo che le fattispecie esistenti non li intercettino integralmente, opta per l'introduzione di un nuovo crimine; TOLAR (2020), pp. 140 ss.; *Contra*, v. Report of Parliamentarians for Global Action, *Modernising the International Criminal Court: Crimes against the Environment, Trafficking in Human Beings, Hybrid Justice and Corporate Accountability*, in <https://www.pgaction.org/resources/modernising-the-international-criminal-court.html>, 43 ss., in cui gli AA. manifestano maggiore scetticismo sulla frequente sussistenza degli *chapeau elements* nei casi di traffico di persone.

²⁵ V. nota n. 18.

²⁶ Ci si riferisce alla “Slavery Convention delle Nazioni Unite firmata a Ginevra il 25 Settembre 1926, che fornisce all'interno dell'art. 1 la medesima definizione di schiavitù riprodotta nello Statuto di Roma. V., *amplius*, SILLER, (2016), pp. 408 ss.

²⁷ Per ciascuna ipotesi di schiavitù, ricorre, con le dovute specificazioni relative alla schiavitù sessuale, la seguente definizione dell'autore del crimine: «The perpetrator exercised any or all of the powers attaching to the right of ownership over one or more persons, purchasing, selling, lending or bartering such a person or persons, or by imposing on them a similar deprivation of liberty». V. artt. 7 (1) (c), 7 (1) (g)-2, 8 (2) (b) (xxii)-2.

²⁸ *EC*, nota n. 11: «It is understood that such deprivation of liberty may, in some circumstances, include exacting forced labour or otherwise reducing a person to a servile status as defined in the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956. It is also understood that the conduct described in this element includes trafficking in persons, in particular women and children».

²⁹ V. SILLER (2016), p. 414; sul dibattito sorto in argomento v. SELLERS *et al.* (2024), pp. 26 ss. Cfr. Altresì UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially women and children, *Observations on the crimes of sexual slavery, enslavement and trafficking in persons, and on the grounds for excluding criminal responsibility: defences of duress, mental defect or disease and the non-punishment principle, The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, in www.icc-cpi.int, par. 3, in cui si afferma che il traffico è un crimine contro l'umanità proprio alla luce della definizione di schiavitù e della richiamata nota n. 11.

³⁰ V. nota n. 28.

³¹ Si veda l'art. 19(3) dello Statuto di Roma: «The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this Statute».

³² In questo senso v. KOHLI (2019), p. 91.

³³ KOHLI (2019), pp. 91 ss.

Pertanto, così come testualmente ricavabile dalla definizione testé richiamata, la schiavitù può certamente rappresentare lo scopo ultimo del traffico di persone in quanto forma di sfruttamento. Tuttavia, è ben possibile che la privazione della libertà si possa configurare già durante la tratta, cioè nelle fasi prodromiche del reclutamento, trasferimento e ospitalità. Anzi, è proprio in questo senso che pare doversi intendersi anche la nota contenuta negli *EC*: il traffico di persone non è un crimine rilevante innanzi alla Corte ma, laddove si converta in una forma di schiavitù, dunque allorquando nell'ambito del traffico vengano esercitati quei poteri inerenti al diritto di proprietà che la caratterizzano, esso può essere oggetto di accertamento e giudizio della CPI ai sensi dell'art. 7 (1)(c)³⁴.

Non appare, dunque, corretto ritenere che il traffico di persone in senso giuridico e nella sua struttura tipica (condotta, mezzi, scopo) assuma di per sé rilevanza internazionale; piuttosto, è la schiavitù, in cui il traffico di persone può tramutarsi, che può eventualmente radicare la giurisdizione della CPI.

Queste osservazioni consentono di giungere a una prima conclusione: sebbene la riduzione in schiavitù sia comunemente intesa come uno dei fini cui tende il traffico di persone, in realtà l'intervento della CPI non è necessariamente subordinato al raggiungimento dell'ultimo anello della catena di sfruttamento, potendo anche radicarsi nelle prime fasi, purché queste si connotino per l'esercizio di poteri inerenti al diritto di proprietà tali da configurare una condizione di schiavitù³⁵. Al contempo, data l'interpretazione estensiva del crimine di schiavitù accolta anche dalla giurisprudenza penale internazionale³⁶, la fattispecie conferisce rilievo internazionale a ulteriori forme di sfruttamento non espressamente tipizzate, come lavori forzati o riduzione in servitù, purché caratterizzati da una forte compromissione della libertà individuale della vittima³⁷.

5.2.

La fattispecie di deportazione o trasferimento forzato di popolazione.

Ulteriore crimine contro l'umanità rilevante ai fini della nostra ricerca è la "deportazione o trasferimento forzato di popolazione", in quanto consente di intercettare alcune delle condotte preliminari rispetto allo sfruttamento³⁸.

L'art. 7(2)(d) chiarisce che con deportazione o trasferimento forzato si intende lo spostamento forzato di persone mediante espulsione o altri atti coercitivi dall'area in cui si trovano legalmente, senza motivi consentiti dal diritto internazionale³⁹. La differenza tra le due ipotesi, deportazione o trasferimento forzato, si fonda sul tipo di spostamento, rispettivamente, *al di là dei o entro i* confini di uno Stato⁴⁰.

La fattispecie in esame, non menzionando espressamente il traffico di persone, è stata spesso trascurata nell'analisi dei crimini internazionali rilevanti nell'ambito del fenomeno in

³⁴ Cfr. ALLAIN (2021), pp. 7 ss.; Office of the Procurator, *Policy on slavery*, in <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-12/policy-slavery-web-eng.pdf>, dicembre 2024, in cui al par. 70 si legge: «Trafficking, forced labour and reducing a person to servile status may also be relevant to understanding enslavement's critical element of exercising powers attaching to the right of ownership. When the conduct of trafficking, forced labour or servile status occurs with the exercise of powers attaching to the rights of ownership over a person, then it can amount to the crime of enslavement»; DI STASIO (2022), p. 298; POCAR (2007), pp. 7 ss. V. anche, SILLER (2016), pp. 422 ss., in cui l'A. individua alcuni casi giurisprudenziali in cui si è ravvisato il crimine di *enslavement* innanzi a condotte proprie del traffico di persone, osservando la sovrapposizione (ritenuta indebita) tra le due categorie. Occorre, tuttavia, dare atto che vi sono anche casi in cui tali comportamenti prodromici rispetto alla riduzione in schiavitù sono stati reputati irrilevanti: v. SELLERS e KESTENBAUM (2020), pp. 519 ss.; cfr. anche VANTIN (2019), pp. 1057 ss., in cui l'A. ritiene che il comune denominatore tra traffico di persone e schiavitù sia la detenzione forzata.

³⁵ Così anche KOHL (2019), pp. 92 ss., in cui l'A. giunge alla medesima conclusione a fronte di una analisi dei lavori preparatori dello Statuto. In questo senso depone anche l'interpretazione giurisprudenziale: cfr. ICTY, *Prosecutor v. D. Kunarac (Judgement)*, IT-96-23 and IT-96-23/1-A, 22 febbraio 2001, consultabile in www.icty.org, § 542: «indications of enslavement include elements of control and ownership; the restriction or control of an individual's autonomy, freedom of choice or freedom of movement; and, often, the accruing of some gain to the perpetrator. The consent or free will of the victim is absent. It is often rendered impossible or irrelevant by, for example, the threat or use of force or other forms of coercion; the fear of violence, deception or false promises; the abuse of power; the victim's position of vulnerability; detention or captivity, psychological oppression or socio-economic conditions. Further indications of enslavement include exploitation; the exaction of forced or compulsory labour or service, often without remuneration and often, though not necessarily, involving physical hardship; sex; prostitution; and human trafficking». *Amplius*, v. ALHADI (2020), pp. 559 ss.

³⁶ Cfr. nota precedente.

³⁷ Si veda Office of the Prosecutor, *Policy on slavery crimes*, cit., §75.

³⁸ OBOKATA (2005), pp. 450 ss.; TOLAR (2020), p. 139.

³⁹ Art. 7(2)(d): «"Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law».

⁴⁰ AITALA (2021), p. 152; ACQUAVIVA (2014), pp. 184 ss.; D'AMATO (2013), pp. 328 ss.; GREPPi (2001), pp. 186 ss.

esame. Tuttavia, a ben vedere, essa può intercettare una porzione delle condotte proprie della catena di sfruttamento. In particolare, tale fattispecie prende in considerazione il trasferimento delle persone attraverso modalità coercitive, sia in contesti coinvolti in conflitti armati che a prescindere da questi ultimi, sempre purché sussistano gli elementi di contesto.

Quanto alle modalità, in realtà, la giurisprudenza della CPI ha chiarito che l'uso dei mezzi di coercizione non deve intendersi come una totale assenza di consenso da parte della vittima, ma può anche ricomprendere forme di consenso viziato⁴¹. È, infatti, evidente che un consenso prestato per timore di ripercussioni, sotto minaccia o violenza o ancora abuso di potere non possa ritenersi idoneo ad escludere le condizioni forzose del trasferimento⁴². In questo senso, la Corte ha altresì precisato che la valutazione circa le condizioni di autodeterminazione della vittima debba tenere in attenta considerazione anche le sue condizioni di vulnerabilità⁴³.

Confrontando, pertanto, la definizione di traffico di persone con l'interpretazione del crimine in esame, se ne ricava una parziale sovrapposizione sia sul versante delle condotte (specie con riguardo al trasferimento), sia in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse. Sebbene, apparentemente, deportazione e trasferimento forzato richiedano l'uso della forza, l'interpretazione della coercizione in senso lato consente infatti di abbracciare gran parte delle modalità proprie del traffico, financo l'abuso di posizione di vulnerabilità, quando sia stato tale da non consentire l'espressione di un libero consenso da parte della vittima.

L'unico elemento che, invece, caratterizza la tratta di persone, a differenza della deportazione e il trasferimento forzato, è lo scopo di sfruttamento. Sebbene si è già osservato come tale fine e la sua realizzazione racchiudano in sé gran parte del disvalore della condotta, la mancata menzione nell'ambito del crimine di deportazione e trasferimento forzato, maggiormente centrato sulla tutela del diritto a permanere nei propri luoghi di stabilimento, non preclude la sussunzione del traffico di persone sotto tali fattispecie⁴⁴.

Di converso, anche il crimine di cui all'art. 7(2)(d) contempla un elemento di specialità rispetto al traffico di persone, vale a dire il riferimento alla presenza legittima delle persone forzatamente deportate o trasferite da un territorio. Tuttavia, il requisito non va inteso rigidamente, nel senso di pretendere che le persone coinvolte risiedessero legalmente nel territorio. Infatti, il crimine di deportazione o trasferimento forzato è posto a salvaguardia del diritto di ciascuno a non essere allontanato dalla propria casa o comunità di riferimento, tutelando anche coloro che si siano temporaneamente stabilizzati in un certo luogo⁴⁵. Si tratta, pertanto, di un elemento che non restringe eccessivamente i margini di applicazione della fattispecie nelle ipotesi di traffico.

5.3.

Gli "altri atti inumani" e il problema dell'analogia.

L'art. 7 (1)(k) contiene una clausola di chiusura della disposizione relativa ai crimini contro l'umanità che consente di ricomprendervi "altri atti inumani" di carattere analogo rispetto a quelli espressamente tipizzati, che causano una grave sofferenza o una seria lesione all'integrità fisica o alla salute mentale o fisica⁴⁶.

⁴¹ ICC, *The Prosecutor v. Ntaganda, Judgment*, ICC-01/04-02/06, 8 luglio 2019, §1056: «it must be demonstrated that there was a genuine lack of choice on the part of the individuals transferred. Such a lack of choice may result from other factors than intentional firing at civilians or the civilian population, and the 'targeting' of the civilian population may be done in other ways. While individuals may agree, or even request, to be removed from an area, consent must be real in the sense that it is given voluntarily and as a result of the individual's free will».

⁴² ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra*, cit., 187 ss.

⁴³ *The Prosecutor v. Ntaganda*, cit., § 1056 «Therefore, when assessing whether the persons who were transferred had a genuine choice to remain or leave and thus whether the resultant displacement was unlawful, the Chamber will take into account the prevailing situation and atmosphere, as well as all other relevant circumstances, including in particular the victims' vulnerability».

⁴⁴ Tuttavia, è interessante notare come lo scopo di sfruttamento riecheggi anche nel concetto di deportazione. Infatti, la Carta di Norimberga qualificava come crimine di guerra ai sensi dell'art. 6 (b) la deportazione di popolazione civile dei territori occupati o che comunque vi si trovavano per lavoro schiavile o per ogni altro motivo, così contemplando lo scopo di sfruttamento come possibile sbocco successivo al trasferimento dei soggetti coinvolti («Art. 6 (b) 1 War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, [...] deportation to slave labour or for any other purpose of civilian population or in occupied territory»).

⁴⁵ *The Prosecutor v. Ntaganda*, cit., §1069.

⁴⁶ Art. 7 (1)(k): «Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health». Gli EC chiariscono poi che: «1. The perpetrator inflicted great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of an inhumane act. 2. Such act was of a character similar to any other act referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute. 3. The perpetrator was aware of the factual circumstances that established the character of the act». V. GREPPI (2001), pp. 199 ss. La disposizione in esame ha consentito di considerare come "atti inumani", rilevanti innanzi alla CPI, anche i matrimoni forzati. Cfr. *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*, ICC-02/04-01/15-2022-Red, Judgment on the Appeal of Mr. Ongwen Against the Decision of Trial

Gli *EC*, oltre a richiedere la sussistenza degli elementi di contesto propri dei crimini contro l'umanità⁴⁷, chiariscono che l'analogia deve riguardare i parametri della "natura" e della "gravità"⁴⁸. Difatti, al fine di garantire la conformità della previsione di cui all'art. 7 (1)(k) al principio di legalità, occorre limitarne l'applicazione alle ipotesi che presentino un rapporto di omogeneità con quelle normativamente previste, che assicuri la prevedibilità dell'incriminazione⁴⁹.

Occorre, dunque, domandarsi se il traffico di persone, secondo la definizione comunemente accolta, possa eventualmente assumere rilevanza innanzi alla CPI per il tramite di questa disposizione⁵⁰. Tale indagine, evidentemente, passa necessariamente da un approfondimento del significato dell'analogia sopra richiamata. Infatti, se non v'è dubbio che le conseguenze del traffico di persone siano in grado di generare una grave sofferenza oltre che, talvolta, serie lesioni all'integrità fisica, è in relazione al requisito della simile natura e gravità rispetto ai crimini contro l'umanità espressamente tipizzati che occorre soffermarsi.

Ai nostri fini, infatti, un parallelismo potrebbe astrattamente ravvisarsi rispetto ai due crimini già analizzati, vale a dire la schiavitù e la deportazione. Tuttavia, presupposto di una simile operazione è che la fattispecie concreta non sia già contemplata nei crimini espressamente tipizzati all'interno dello Statuto di Roma⁵¹. Ne consegue che, se accediamo alla tesi secondo cui il traffico di persone può assumere rilevanza quale forma di schiavitù, quando esso si connota per modalità di realizzazione particolarmente pervasive della libertà delle vittime, si determina un cortocircuito sistematico. Infatti, quando il traffico comporta una limitazione della libertà della medesima intensità rispetto a quella della schiavitù, rientra direttamente nell'alveo applicativo della fattispecie di cui all'art. 7(1)(c), senza che vi sia alcun bisogno di scomodare la clausola di riserva finale della norma. Laddove, invece, il traffico non comporti una riduzione in schiavitù, effettivamente non potrà dirsi della medesima gravità rispetto a tale crimine.

Allo stesso tempo, anche rispetto alla deportazione o al trasferimento forzato risulta difficilmente ipotizzabile un rapporto di analogia nei termini di cui all'art. 7 (1)(k). Infatti, se giungiamo alla conclusione che la definizione di tale crimine intercetti una porzione di condotte riferibili al traffico di persone, i margini per l'applicazione di tale fattispecie si riducono alle sole ipotesi in cui la deportazione o il trasferimento forzato non risultino integrate.

6.

La previsione *ad hoc* del crimine di traffico di persone nello Statuto della Corte penale internazionale: limiti e aporie sistematiche.

Alla luce della ricostruzione sin qui operata, pare ora possibile rispondere all'interrogativo di partenza: ossia se l'introduzione di una fattispecie *ad hoc* che incrimini il traffico di persone, secondo la definizione contenuta nel Protocollo di Palermo, possa risultare funzionale a garantire un rafforzamento della tutela delle vittime a fronte di un fenomeno assai preoccupante e in costante evoluzione.

Le ragioni che potrebbero orientare verso una risposta affermativa rivestono un rilievo non trascurabile: infatti, la CPI potrebbe essere meno esposta all'intimidazione dei trafficanti rispetto alle corti nazionali; si garantirebbe alle vittime un'adeguata partecipazione al procedimento; ma soprattutto, anche ove la Corte non dovesse esercitare la propria giurisdizione, la previsione del traffico di persone come crimine internazionale favorirebbe l'affermazione della giurisdizione universale su questo reato da parte dei singoli Stati⁵².

E tuttavia, nonostante le validità di tali argomentazioni, occorre considerare le conseguenze negative che la trasposizione della definizione del traffico di persone all'interno di un nuovo

Chamber IX of 4 February 2021, 15 dicembre 2022, in <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/04-01/15-2022-red>, § 1009 ss. Per un parallelismo tra il caso dei matrimoni forzati e il traffico di persone v. GAUCI e CARDOSO FARIAS (2021), pp. 45 ss.

⁴⁷ EC, Art. 7 (1)(k): «4. The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population. 5. The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population».

⁴⁸ Nota n. 30 EC: «It is understood that "character" refers to the nature and gravity of the act».

⁴⁹ Così anche nell'ordinamento italiano: cfr. *ex multis*, MARINUCCI *et al.* (2025), pp. 97 ss.

⁵⁰ In senso affermativo rispondono TOLAR (2020), pp., 139 ss.; OBOKATA (2005), pp. 450 ss.; KOHLI (2019), pp. 98 ss.

⁵¹ KOHLI (2019), p. 98.

⁵² Ritengono sia opportuna l'introduzione di uno specifico crimine internazionale TOLAR (2020), pp. 148 ss.; OBOKATA (2005), p. 453.

crimine internazionale implicherebbe. Tra queste, in particolare, va considerato che, perlomeno se si replicasse pedissequamente la definizione del Protocollo di Palermo, si limiterebbe l'intervento repressivo alle sole condotte prodromiche teleologicamente orientate allo scopo di sfruttamento.

Se, dalla prospettiva dell'ordinamento italiano, tali caratteristiche non incidono sulla configurazione del delitto nell'ordinamento nazionale, poiché la norma incriminatrice di cui all'art. 601 c.p. si inserisce in un sistema in cui si "incastra" con le differenti fattispecie relative allo sfruttamento, sul piano internazionale occorre considerare quantomeno due fattori distintivi.

Anzitutto, come si è più volte evidenziato, la definizione di traffico di persone ingloba una pluralità di condotte dal disvalore fortemente diversificato. Basti pensare al notevole scarto che si registra sul punto tra il mero reclutamento mediante l'inganno con lo scopo di sfruttamento della vittima per prestazioni lavorative gratuite e il forzoso rapimento di un soggetto volto al suo completo assoggettamento a schiavitù. L'introduzione della fattispecie di traffico nello Statuto di Roma, pertanto, realizzerebbe un'anticipazione della soglia di intervento incompatibile con quella limitazione della giurisdizione della Corte ai soli «crimini più gravi che destano preoccupazioni nella comunità internazionale nel suo complesso».

In secondo luogo, occorre rilevare che non tutte le ipotesi di sfruttamento cui lo stesso può essere finalizzato costituiscono *ex se* crimini internazionali. Anzi, la maggior parte di tali ipotesi, tra cui i lavori forzati o la riduzione in servitù, non si considerano di regola sufficientemente gravi da radicare la giurisdizione della Corte. Sarebbe dunque irragionevole prevedere la punibilità delle condotte prodromiche rispetto a scopi finali che non assumono autonoma rilevanza sul piano del diritto penale internazionale.

Le considerazioni esposte paiono dunque suggerire una risposta negativa circa l'opportunità di un'incriminazione del traffico di persone come crimine internazionale, atteso che una simile previsione, oltre a non essere coerente con gli scopi dello Statuto, non conseguirebbe neppure l'effetto auspicato di rafforzamento della tutela delle vittime⁵³. Si è visto, infatti, come lo Statuto di Roma già rappresenti un complesso normativo idoneo ad attribuire rilevanza internazionale alle forme più gravi di traffico di persone. Pertanto, anziché procedere a una nuova incriminazione, sembrerebbe preferibile optare per la valorizzazione dei crimini contro l'umanità e i crimini di guerra già tipizzati nella loro interpretazione evolutiva. Si eviterebbe, così, una trasposizione meccanica della definizione di tratta, che non presenta una soglia di gravità in linea con quella dei crimini internazionali, preservando al contempo l'equilibrio del sistema e la funzione di *extrema ratio* della giustizia penale internazionale.

Bibliografia

ACQUAVIVA, Guido (2014): *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano* (Milano, Giuffrè Editore)

AITALA, Rosario Salvatore (2021): *Diritto internazionale penale* (Milano, Le Monnier Università)

ALHADI, Nadia (2020): "Increasing Case Traffic: Expanding the International Criminal Court's Focus on Human Trafficking Cases", *Michigan Journal of International Law*, vol. 41, pp. 541-580

⁵³ Maggiormente in linea col principio di *extrema ratio* pare, invece, la proposta formulata dalla Sierra Leone di incriminazione del crimine di tratta di schiavi. La tratta di Schiavi è così definita dall'art. 1(2) della *Slavery Convention* del 1926 «all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him (her/them) to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him (her/them); all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves». Essa include, pertanto, le condotte strettamente prodromiche rispetto alla schiavitù connotate da modalità strettamente coercitive. Sul punto vedi la ventiduesima sessione dell'Assemblea degli Stati Parte, svoltasi a New York dal 4 al 14 dicembre 2023, in https://asp.icc-cpi.int/sites/default/files/asp_docs/ICC-ASP-22-29-ENG.pdf, p. 3-4, allegato 1; Office of the Prosecutor, *Policy on slavery crimes*, cit., p. 4. Per analizzare ulteriori posizioni favorevoli all'introduzione del crimine internazionale di tratta di schiavi si veda: KESTENBAUM (2023), pp. 21 ss., in cui l'A. enfatizza le differenze tra traffico di persone e tratta di schiavi per rilevare l'impropria citazione del primo nella definizione di schiavitù e invocare l'introduzione di un autonomo crimine relativo alla seconda; SELLERS *et. al.* (2024), 18 ss e 29 ss.; SELLER e KESTENBAUM (2020), pp. 526 ss.

ALLAIN, Jean (2021): “Amicus Curiae Observations on the issue of Sexual and Gender-based Crimes: Sexual Slavery & Forced Marriage” in the Case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen

ANTOLISEI, Francesco (2016): *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I* (Milano, Giuffrè Editore)

BARATTO, Gabriele, RIGON, Beatrice (2024): “La tratta di esseri umani nella società digitale: stato dell’arte, prospettive teoriche e direzioni future”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, vol. 4, pp. 317-331

BRADFIELD, Paul (2021): “International Criminal Accountability for Trafficking in Persons”, *Irish Centre for Human Rights*, 1-21

D’AMATO, Sylvia (2013): *Profili di legalità e legittimità del diritto internazionale penale. Le fattispecie incriminatrici dello Statuto di Roma ed il problema dell’adeguamento interno* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane)

DI NICOLA, Andrea, MARTINI, Elisa, BARATTO, Gabriele (2019): “Social smugglers. Come i social network stanno modificando il traffico di migranti”, *Etnografia e ricerca qualitativa*, vol. 1, pp. 73-100

DI STASIO, Chiara, (2022): “Il confine fra schiavitù e tratta e la perseguibilità di quest’ultima fattispecie dinanzi alla Corte penale internazionale”, *Dirittifondamentali.it*, vol. 1, pp. 282-306

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2024): *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona* (Torino, Zanichelli Editore).

GAUCI, Jean-Pierre e CARDOSO FARIAS, Maria (2021): “Human Trafficking as a Crime Against Humanity: Some Legal Questions”, GRECH, Omar: *Crimes Against Humanity: Towards a More Comprehensive Approach?* (Malta, Centre for the Study and Practice of Conflict Resolution), pp. 40-50.

GIAMMARINARO, Maria Grazia (2022): “Violenza sessuale e tratta in relazione all’invasione dell’Ucraina”, *Questione Giustizia*, 1, pp. 84-89.

GREPPI, Edoardo (2001): *I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale* (Torino, UTET)

KESTENBAUM, Jocelyn Getgen (2023): “All Roads Lead to Rome: Combating Impunity for Perpetration of Slave Trade and Slavery Crimes”, *Journal of Human Trafficking, Enslavement and Conflict-Related Sexual Violence*, vol. 4, 177-202

KOHLI, Raghav (2019): “Determining the contours of the Rome Statute to persecute “trafficking in persons”: enslavement, other inhumane acts, or judicial overreach?”, *Cambridge International Law Journal*, vol. 8, pp. 84-103

LOPEZ, Rita (2023): “Le deportazioni dei bambini ucraini costituiscono un crimine di guerra: mandato d’arresto internazionale per Vladimir Putin”, *Processo penale e giustizia*, 3, pp. 731-741

MANTOVANI, Ferrando (2022), *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la persona* (Milano, CEDAM)

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2025): *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale* (Milano, Lefebvre Giuffrè)

MILITELLO, Vincenzo (2018): “La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, vol. 1, pp. 86-108

OBOKATA, Tom (2005): “Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity: Some Implications for the International Legal System,” *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 54, n. 2, pp. 445-457

PALMISANO, Giuseppe (2010): “Dagli schiavi ai migranti clandestini: la lotta al traffico di esseri umani in una prospettiva internazionalistica”, *Ragion pratica*, vol. 35, pp. 469-488

PECCIOLI, Annamaria (2015): “La tutela delle vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta”, *Diritto penale e processo*, vol. 7, pp. 879-884

POCAR, Fausto (2007): “Human trafficking: a crime against humanity”, in SAVONA, Ernesto U., STEFANIZZU, Sonia, *Measuring Human Trafficking. Complexities and Pitfalls* (New York, Springer) 5-12

SATZGER, Helmut (2017): *International and European Criminal Law* (Monaco, Beck C. H).

SELLERS, Patricia Viseur e KESTENBAUM, Jocelyn Getgen (2020): “Missing in Action. The International Crime of the Slave Trade”, *Journal of International Criminal Justice*, vol. 18, pp. 517-542

SELLERS, Patricia Viseur, DE BROUWER, Anne-Marie, DE VOLDER, Eefje (2024), “Disentangling to Fortify: The Crimes of Slavery, the Slave Trade and Human Trafficking”, *Journal of Human Trafficking, Enslavement and Conflict-Related Sexual Violence*, vol. 1, 9-32.

SILLER, Nicole (2016), “Modern Slavery. Does International Law Distinguish between Slavery, Enslavement and Trafficking?”, *Journal of International Criminal Justice*, vol. 14, pp. 405-427

SUMMERER, Kolis (2022): “I delitti di schiavitù e traffico di persone”, CADOPPI, Alberto, CANESTRARI, Stefano, MANNA, Adelmo, PAPA, Michele: *Trattato di diritto penale*, (Torino, UTET Giuridica) pp. 5591-5651

TOLAR, Autumn D. (2020): “Human Trafficking Analyzed as a Crime Against Humanity”, *International and Comparative Law Review*, vol. 20, n. 1, pp. 127-152

VALSECCHI, Alfio (2022): “L’incriminazione delle moderne forme di schiavitù”, in VIGANÒ, Francesco, *Trattato teorico pratico di diritto penale. Reati contro la persona* (Torino, Giappichelli), pp. 313-342

VANTIN, Serena (2019): “Trafficking in persons and forced detention. A normative path from habeas corpus to ICTY case law”, *Diritto pubblico comparato ed europeo online*, vol. 39, n. 2, pp. 1055-1068



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>